

BILANCIO

Assemblea di bilancio da convocare entro il 28 giugno 2020

di Sandro Cerato



In deroga alle norme del codice civile, e dello statuto sociale, **l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 deve essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

È quanto emerge dalla lettura dell'[articolo 106, comma 1, del D.L. 18/2020](#), in cui sono contenute importanti disposizioni relative alla **procedura di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 alla luce dell'emergenza sanitaria Covid-19.**

Prima di entrare nel merito delle novità previste dal citato **D.L. 18/2020**, è bene ricordare che il codice civile stabilisce, quale regola generale, che **l'assemblea che approva il bilancio** deve essere convocata entro il termine di **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, ovvero entro **180 giorni solamente qualora lo preveda lo statuto** e sussistano particolari esigenze legate alla struttura ed all'oggetto della società ([articoli 2364, comma 2](#), e [2478-bis cod. civ.](#)).

Con il comma 1 dell'[articolo 106 D.L. 18/2020](#) si prevede una **deroga "speciale" ai termini imposti dalle norme civilistiche** (ovvero dallo statuto), stabilendo che l'assemblea ordinaria è convocata **entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

Va subito evidenziato che il **comma 7** dello stesso articolo stabilisce che tale deroga (così come per tutte le altre previsioni di cui si dirà oltre) si applica alle **assemblee convocate entro il 31 luglio 2020**, ovvero entro la successiva data che potrà essere stabilita per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19.

Tale aspetto può quindi avere un impatto per le società che hanno un **esercizio sociale diverso dall'anno solare**, per le quali, di fatto, i **termini possono restare quelli ordinari stabiliti dal codice civile**. Si pensi, ad esempio, ad una **società per azioni che chiude l'esercizio il 30 aprile di ogni anno**, nel qual caso l'assemblea dovrà essere convocata entro il **28 agosto 2020** (120 giorni dal 30 aprile), senza quindi fruire di alcun differimento (salvo modifiche normative che

potranno intervenire).

Altro aspetto da evidenziare riguarda la **modalità per fruire del maggior termine**, in relazione alla quale **non è richiesto alcun adempimento formale** trattandosi di un termine stabilito da una norma di legge.

Ciò significa che gli organi amministrativi delle società interessate **non dovranno in alcun modo formalizzare la volontà di allungare i termini per la convocazione dell'assemblea**.

Ulteriore conseguenza si produce in relazione a quelle società a responsabilità limitata che, con l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019, hanno **l'obbligo di nomina del revisore legale** (a seguito del superamento dei parametri ex [articolo 2477 cod. civ.](#)), che fruiranno di **maggior tempo** per la nomina dello stesso. Effetti si hanno anche sul **termine di versamento delle imposte**, che **slitta alla fine di luglio**.

I successivi commi 2 e 3 intervengono invece sul fronte della **modalità di gestione delle assemblee e sulla formazione del consenso**.

Più in dettaglio, si prevede che nell'**avviso di convocazione** possa essere previsto, anche in deroga ad eventuali previsioni statutarie, che il **voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza**, e che la riunione assembleare sia svolta anche esclusivamente mediante mezzi elettronici a condizione che sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto.

Non è altresì necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove lo statuto lo preveda, il presidente, il segretario o il notaio (va segnalato che, con una recente Nota, Assonime ha ritenuto che la deroga in questione si applichi **non solo alle riunioni assembleari, ma anche a quelle dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo**).

Per quanto riguarda le Srl, invece, si consente, in deroga alle previsioni di cui all'[articolo 2479, comma 4, cod. civ.](#), che **l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

In buona sostanza, le previsioni contenute nell'[articolo 106, commi 2 e 3, D.L. 18/2018](#) recepiscono quanto già in precedenza indicato nella **Massima notarile del 2 marzo scorso**, consentendo in tal modo alle società di capitali di poter gestire l'approvazione del bilancio 2019 con **tempistiche più dilatate e con modalità telematiche**, più consone al particolare periodo che stiamo vivendo.